

N. 515

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, MACERATINI, BUCCIERO,
CURTO, LISI e MAGGI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1996

Interventi per il restauro ed il recupero dei trulli di Alberobello e della Valle d’Itria

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge risponde alla necessità di assicurare i finanziamenti ai comuni ed ai proprietari per il restauro ed il recupero dei trulli della Valle d'Itria, un patrimonio culturale di importanza nazionale, che, per la crisi dell'economia agricola e vitivinicola collinare e per l'esaurimento delle tradizionali tecniche costruttive rischia, in assenza di opere di manutenzione, l'abbandono o la trasformazione selvaggia indotta dalla cultura consumistica e dal turismo di massa.

I trulli di Alberobello e della Valle d'Itria caratterizzano, con la loro presenza, l'omogeneità storica e culturale di gran parte del territorio del comprensorio delle tre province pugliesi (Taranto, Bari, Brindisi).

Non sono mancati nel passato i provvedimenti che in attuazione delle diverse leggi di tutela hanno riconosciuto l'importanza nazionale dei trulli e l'interesse pubblico per la loro tutela anche se limitati al comune di Alberobello, per il quale la regione Puglia aveva varato la legge 26 novembre 1979, n. 72, che prevedeva interventi per la ricostruzione del centro storico, luogo di maggiore concentrazione dei trulli.

Tale legge regionale, limitata e scarsamente dotata di risorse finanziarie, è stata abrogata nel 1988.

Attualmente non esiste nessuno strumento pubblico che incentivi il recupero di queste costruzioni oggetto di studi e di interesse turistico sempre crescente.

Oggi il recupero è legato solo all'iniziativa privata, che spesso si scontra con gli altissi-

mi costi di ristrutturazione e con la carenza di manodopera specializzata.

Per far fronte a questi problemi è opportuno che venga varato un provvedimento legislativo che risponda ai bisogni di conservazione e di valorizzazione paesaggistica di questo scorcio d'Italia particolarmente suggestivo.

Obiettivo del presente disegno di legge è quello di fornire le risorse per corretti interventi di restauro, tesi a consentire la più varia fruibilità dei trulli, in modo da avviare, attraverso i finanziamenti ai comuni ed ai proprietari, un processo di recupero delle antiche tecniche costruttive come garanzia di recupero della forma interna ed esterna dei trulli, delle costruzioni a conversa (lammie), dei muri a secco, delle aie e delle cisterne in pietra (fogge) ed in genere delle pertinenze dei fabbricati che si intendono tutelare.

In questo contesto la conservazione diventa un obiettivo politico a cui sono chiamati tutti i cittadini anche al fine di consentire la riappropriazione dell'identità culturale e dello stretto rapporto tra abitanti e zona abitata.

Il restauro conservativo deve essere tradotto in uso appropriato, cioè socialmente finalizzato a tutto il territorio costruito ed agricolo; la campagna deve essere salvata e valorizzata come pure il centro storico, ed entrambi devono essere considerati parti intangibili del territorio da recuperare alle loro funzioni abitative e produttive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. È dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di restauro conservativo e di recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico del patrimonio dei trulli, delle costruzioni a conversa (lamie), dei muri a secco, delle aie e delle cisterne in pietra (fogge), nonché delle pertinenze in genere di detti fabbricati insistenti nel comprensorio dei trulli di cui all'articolo 2, al fine di una conservazione artistica e culturale, nonché per consentirne la fruibilità agricola, turistica, agrituristica e di tempo libero.

Art. 2.

(Delimitazione territoriale)

1. Fanno parte del comprensorio dei trulli i territori dei comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Francavilla Fontana, Locorotondo, Martina Franca, Monopoli, Noci, Ostuni, Putignano, San Michele Salentino e Villa Castelli, appartenenti alle province di Bari, Brindisi e Taranto.

Art. 3.

(Beneficiari)

1. I soggetti beneficiari delle finalità della presente legge sono:

a) i comuni e gli enti pubblici ubicati nel comprensorio di cui all'articolo 2, nella misura del 75 per cento del costo previsto per l'intervento a fondo perduto e del rimanente 25 per cento per il mutuo a tasso agevolato;

b) i cittadini proprietari dei trulli o degli altri beni di cui all'articolo 1, nonchè i titolari di contratti di locazione non inferiore a dodici anni, che sono autorizzati al recupero dei beni locati con l'impegno a destinarsi alle attività di cui all'articolo 1, nella misura del 40 per cento per il contributo a fondo perduto e del rimanente 60 per cento per il mutuo a tasso agevolato;

c) gli operatori agricoli e turistici, le cooperative di giovani, proprietari degli stessi beni, nonchè i titolari di contratti di locazione non inferiore a dodici anni, che sono autorizzati al recupero dei beni locali con l'impegno a destinarsi alle attività di cui all'articolo 1, nella misura del 50 per cento del costo previsto per il contributo a fondo perduto e del rimanente 50 per cento per il mutuo a tasso agevolato.

Art. 4.

(Soggetti competenti)

1. I soggetti preposti alla realizzazione delle finalità della presente legge sono:

- a) la regione Puglia e la Conferenza delle amministrazioni di cui all'articolo 5;
- b) l'Ente istituzionale di comprensorio di cui all'articolo 6;
- c) i comuni.

Art. 5.

(Competenze della Regione e della Conferenza delle amministrazioni)

1. Il presidente della regione Puglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Conferenza delle amministrazioni, di seguito denominata «la Conferenza», con sede in Alberobello.

2. Partecipano alla Conferenza il presidente della regione Puglia o un suo delegato che la presiede, i presidenti delle tre province interessate o loro delegati, i sindaci dei comuni interessati, i sovrintendenti per i beni ambientali e architettonici competen-

ti per territorio o loro delegati, l'assessore all'urbanistica o un suo delegato ed i rappresentanti delle aziende di promozione turistica del comprensorio, nonchè i rappresentanti delle *pro loco* dei comuni interessati. La Conferenza così composta provvede immediatamente a cooptare un architetto urbanista ed un esperto di storia locale.

3. La Conferenza:

a) elabora un accordo di programma generale degli indirizzi per l'intero comprensorio, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine del coordinamento dei diversi enti competenti;

b) definisce la problematica generale del recupero, tutela e salvaguardia dei beni del comprensorio, prevedendo entità e qualità degli interventi, tempi e modi di attuazione con un piano pluriennale degli interventi medesimi;

c) prevede la spesa per il recupero dei beni architettonici e culturali e quantifica quella impegnabile annualmente in favore dei comuni interessati;

d) redige un regolamento per l'attuazione degli interventi al quale tutti i soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 3 devono attenersi;

e) istituisce un corso di formazione professionale sulle tecniche tradizionali per la costruzione ed il recupero dei trulli e di tutti gli altri di cui all'articolo 1;

f) nomina i componenti dell'Ente istituzionale di comprensorio.

4. Per gli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza delle amministrazioni si riconvocherà almeno una volta all'anno, entro il mese di gennaio, per la verifica dello stato di attuazione dell'accordo di programma ed eventuali modifiche ed aggiornamenti.

Art. 6.

(Ente istituzionale di comprensorio)

1. L'Ente istituzionale di comprensorio, con sede in Alberobello, è diretto da un consiglio composto dal presidente della re-

gione Puglia o da un suo delegato che lo presiede, da un funzionario per ciascuna sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici competente per territorio, da un funzionario dell'assessorato regionale all'urbanistica, da tre rappresentanti dei comuni interessati e da tre tecnici comunali dei medesimi comuni.

2. L'ufficio amministrativo dell'Ente istituzionale di comprensorio è retto da un Segretario generale che avrà a disposizione una pianta organica formata da personale della regione Puglia, delle province e dei comuni interessati. I profili professionali, le funzioni ed il numero di tale pianta organica saranno individuati nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *d*).

3. Presso l'Ufficio di tesoreria dell'Ente istituzionale di comprensorio confluiranno i finanziamenti stanziati per la presente legge, che successivamente saranno ripartiti alle tesorerie comunali.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ente istituzionale di comprensorio)

1. L'Ente istituzionale di comprensorio svolge le seguenti funzioni:

a) adotta gli indirizzi del piano pluriennale e le sue articolazioni annuali di cui all'articolo 5;

b) su proposta dei comuni provvede alla revisione degli strumenti urbanistici e vincolistici, provenienti da leggi nazionali, regionali o da strumenti urbanistici, mediante la redazione di un piano di vincoli che tenga conto dei valori architettonici e artistici degli immobili e delle proposte di vincolo contenute nei piani regolatori generali dei comuni del comprensorio. Tale piano di vincoli costituisce variante degli strumenti urbanistici laddove propone modifiche, aggiornamenti o integrazione degli stessi;

c) ripartisce annualmente, in favore dei comuni del comprensorio le risorse disponibili;

d) individua le aree e gli immobili di proprietà demaniale e privata la cui acquisizione è indispensabile per assicurare l'or-

ganica attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;

e) predisporre, per l'intero comprensorio, lo schema tipo di convenzione tra comuni e privati che intendano eseguire gli interventi di recupero avvalendosi della presente legge;

f) dà esecuzione ad ogni altro adempimento opportuno, connesso alle finalità perseguite dalla presente legge.

Art. 8.

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni:

a) provvedono al censimento del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ed alla redazione di una mappa ricognitiva dello stesso mediante relazioni tecniche e documentazioni fotografiche;

b) perimetrano le zone e le aree omogenee, segnalando i trulli e gli altri manufatti meritevoli di recupero e conservazione ai fini dei piani di vincolo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);

c) analizzano lo stato degli immobili e dei manufatti per cui sono necessari interventi, per stabilire i tempi di esecuzione degli stessi e la previsione di spesa ai fini della ripartizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);

d) provvedono all'istruttoria delle domande di contributo;

e) vigilano sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla loro corrispondenza ai progetti presentati ed alla fine degli stessi eseguirà il collaudo delle opere realizzate;

f) verificano gli stati di avanzamento dei lavori ed a seguito di tale verifica rilasciano la certificazione per consentire la liquidazione delle somme spettanti.

Art. 9.

(Istruttoria delle domande)

1. Le domande di contributi proposte dai privati sono indirizzate al sindaco del co-

mune competente, il quale dopo l'istruttoria ed il parere dell'ente comunale contributi riconosce, previa delibera della giunta comunale, l'ammissibilità del beneficio e trasmette la pratica all'Ente istituzionale di comprensorio per la ulteriore verifica dei requisiti per la erogazione del contributo da parte della tesoreria.

2. Le domande di contributi proposte dai comuni sono indirizzate all'ente istituzionale di comprensorio per l'approvazione e l'erogazione dei benefici.

Art. 10.

(Destinazione dei beni recuperati)

1. I trulli e gli altri beni recuperati con i benefici della presente legge devono conservare la precedente destinazione abitativa o altra compatibile con essa o con attività agricola, agrituristica, turistica e di tempo libero, almeno per dieci anni dalla riscossione dei contributi.

2. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso dei beni recuperati ai sensi della presente legge, il comune deve esserne immediatamente informato mediante notifica del preliminare e può esercitare diritto di prelazione.

Art. 11.

(Esecutori delle opere)

1. Potranno realizzare le opere di recupero e di restauro:

a) le imprese agricole singole iscritte all'Albo nazionale dei costruttori per la categoria terza e le imprese riunite con le modalità e i limiti di legge;

b) le imprese artigiane singole, associate, in cooperativa o consorziate, nonché singoli trullari, domiciliati nei comuni del comprensorio, con notoria e provata esperienza di recupero, i quali unitamente ai trullari che avranno partecipato al corso di formazione professionale di cui alla lettera

e) del comma 3 dell'articolo 5, saranno pre-

feriti, per opere ammesse a beneficio con importi non superiori a lire 250 milioni;

c) le imprese riunite miste, iscritti all'Albo nazionale costruttori e all'Albo regionale artigiani ove vi siano almeno due trullari per lavori di importo non superiore a lire un miliardo.

Art. 12.

(Ripartizione dei benefici)

1. I benefici posti a carico dello Stato sono così ripartiti:

a) per il 90 per cento sono distribuiti fra i comuni del comprensorio, da parte dell'Ente istituzionale di comprensorio;

b) per il 10 per cento sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla organizzazione degli enti ed uffici previsti dalla presente legge.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per il 1996 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni culturali e ambientali.

